



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

N° 318 del Reg.

Data 10/11/2022

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Presa atto schema contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto TMB di c/da Belvedere della società Trapani servizi S.p.A. - e schema contratto trilaterale tra la OIKOS S.p.A., la Trapani Servizi S.P.A. e il Comune di Capri Leone;
Assegnazione somme per costi trattamento rifiuti in discarica

L'anno **Duemilaventidue** il giorno Dieci del mese di **novembre** alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
GRASSO	BERNARDETTE FELICE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANCARI	RICCARDO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TODARO	MARIA ROSALBA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANCUSO	CALOGERO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TASCONE	VALENTINA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa **Maria Gabriella Crimi** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il 1 Sindaco

Bernardette Grasso assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicata

OGGETTO: Presa atto schema contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto TMB di c/da Belvedere della società Trapani servizi S.p.A. – e schema contratto trilaterale tra la OIKOS S.p.A., la Trapani Servizi S.P.A. e il Comune di Capri Leone;

Assegnazione somme per costi trattamento rifiuti in discarica

Premesso

- Che con D.D.G. 396 del 17/05/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha autorizzato, tra gli altri, il Comune di Capri Leone a conferire i RR.SS.UU. indifferenziati CER 20.03.01 presso l'impianto TMB di proprietà della Trapani Servizi S.p.A. con sede in Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere Trapani;
- Che all'art. 1 del suddetto D.D.G. n. 396 del 17/05/2021 il Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha disposto che "i rifiuti decadenti da trattamento di cui sopra dovranno essere smaltiti in impianti all'uopo autorizzati e convenzionati con lo stesso gestore del TMB, e nello specifico:
 - per la parte di sopravaglio (CER 19/12/12) presso la discarica gestita dalla OIKOS S.p.A. in Motta S. Anastasia (CT);
 - per la frazione di sottovaglio biostabilizzata (CER 19.05.01) presso la discarica gestita dalla società Impianti SRR ATO 4;
- Che con delibera di G.M. 154 del 25/05/2021 si è preso atto della convenzione tra il Comune di Capri Leone e la Trapani Servizi, nonché alla sottoscrizione di un contratto trilatero tra il Comune, la Trapani Servizi e la Oikos S.p.A. per il trattamento del sopravaglio (CER 19.12.12)
- Che a seguito della chiusura della discarica gestita dalla OIKOS S.p.A. in Motta S. Anastasia è stata acquisita la disponibilità della Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. sino al termine, dopo varie proroghe fino al 31/10/2022, giusto contratto sottoscritto con la Trapani Servizi s.r.l. in data 04/08/2022;
 - Che preso atto della chiusura della Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. discarica in c/da Materano in Siculiana (AG) e la conseguente autorizzazione da parte del Dipartimento Regionale Rifiuti alla OIKOS S.p.A. è necessario sottoscrivere nuovi contratti.
- Vista la nota della SRR Messina Provincia prot. n. 2358 del 03/11/2022 con la quale si trasmette lo schema di contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto TMB di c/da Belvedere compreso il trasporto dei sovralli EER 19.12.12. presso la discarica della OIKOS S.P.A.
- Vista la nota della OIKOS S.P.A. del 03/11/2022 prot. VAL/COM/009NOV/1204U/2022 con allegato lo schema di contratto trilaterale;
- Riscontrato che i contratti prevedono gli impegni delle somme necessarie a coprire i costi di smaltimento dei rifiuti differenziati e i sovralli;
- Visto che l'U.T.C. ha contabilizzato fino al 31/12/2022, i costi presuntivi in € 24.000,00, imputabili nel piano finanziario TARI 2022, così ripartiti
 - € 14.000,00 per la Trapani Servizi S.P.A.
 - € 10.000,00 per la OIKOS S.P.A.

Per quanto in premessa

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la legislazione vigente sugli appalti LL.PP.;

Viste le disposizioni emesse dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento d'Attuazione

Visto lo Statuto Comunale.


Viste tutte le vigenti norme in materia.

PROPONE

- **Di Prendere** atto dello schema di contratto che disciplina le condizioni, tra la Trapani Servizi S.p.A e questo Ente,
- **Di Prendere** atto dello schema di contratto che disciplina le condizioni, tra la Trapani Servizi S.p.A., la OIKOS S.P.A. e questo Ente.
- **Di assegnare** le somme presuntive di € 24.000,00 previste per il Piano Finanziario TARI 2022, nello specifico € 14.000,00 per il conferimento e trattamento dei rifiuti indifferenziati, € 10.000,00 e il trattamento del sopravvallo, presso gli impianti suddetti;
- **Dare Mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione di tutti gli atti consequenziali di competenza ai sensi delle leggi vigenti, nonché la sottoscrizione dei contratti con la Trapani Servizi e la OIKOS S.p.A.
- **Dare Mandato** al Responsabile dell'Area Contabile e Finanza, per gli atti di propria competenza.


Capri Leone Li,

l'Istruttore
(Gorgone Antonia)



Il Responsabile dell'Area Tecnica

(ing. A.V. Pignata)



10/10

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal Responsabile dell'Area

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica si esprime parere "FAVOREVOLE".

Li,

Il Responsabile dell'Area

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere "FAVOREVOLE"

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo

Li,




10P 5500/15

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO (ART. 153 - COMMA 5 - D.L.GS N. 267/2000)

Il Capitolo 10P5500/15 Tit 1 Miss. 0 Pgm 3 Mca 3 IMP. 22/8/2002

SI ATTESTA CHE

TRATTASI DI SPESA INDISPENSIBILE E NECESSARIA CHE EURIPONE DA UN CERTO GIORNO SUVENTE PER LA GIUNTA COMUNALE



- VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;
- VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
- CONSIDERATO che nulla osta per l'approvazione;
- VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
- RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Con-voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

Moncari Piccerolo

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.caprileone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO



ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Capri Leone li, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio



<input type="checkbox"/> Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____ L'Addetto _____ Il Responsabile del Servizio _____	ESECUTIVITÀ La presente deliberazione è divenuta esecutiva: <input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; <input type="checkbox"/> Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione; Capri Leone li <u>10/11/2022</u> Il Segretario Comunale <i>[Signature]</i>
È copia conforme all'originale li _____ Il Segretario Comunale _____	La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio _____ Li _____ Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria _____

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di ottobre, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., avv. Salvatore Maria Domenico Sudano, in seguito anche *Gestore IPPC*;

E

il **COMUNE DI _____**, con sede legale in _____ (____), via _____
_____ - _____ (____), Codice fiscale e P. I.V.A. n _____, in persona del
_____, in seguito anche *Produttore iniziale*;

E

la società **TRAPANI SERVIZI S.p.A.**, con sede legale in Trapani (TP), via del Serro s.n. - Contrada Belvedere , Codice fiscale e P. I.V.A. n 01976500817, in persona di Presidente e legale rappresentante p.t., Avv. Girolamo Spezia, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*.

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;

- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, provvedimento, quello citato, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.

221 del 2009, pubblicata in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica, come disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D.LGS n. 36/2003;

- che, in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 346 dell'8 settembre 2022, la società OIKOS S.p.A. è nel pieno possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi denominata Valanghe d'Inverno sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

- che con D.D.G. n. 1396 dell'8 novembre 2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha fissato il valore minimo della tariffa per il conferimento dei rifiuti all'interno della Discarica di Valanghe d'inverno nella misura di € 60,91/t, oltre Royalties e Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge;

- che lo stesso Dipartimento Regionale ha, però, più volte affermato di essere estraneo ai rapporti commerciali intercorrenti fra i soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice Cer 19.12.12) e il gestore della discarica, cosicché il predetto rapporto deve articolarsi secondo i canoni della autonomia privata e in regime di libero mercato;

- che, in particolare, con nota prot. n. 021657 del 29/05/2018, il sopra richiamato Dipartimento Regionale ha specificato che: "(...) l'emissione di un provvedimento che

<p>5; 7</p>		
	<p><i>autorizzi il conferimento di sovvalli (rifiuti speciali), prodotti dalle attività di</i></p>	
	<p><i>trattamento meccanico effettuate negli impianti secondo le norme vigenti, non è di</i></p>	
	<p><i>competenza di questo Dipartimento Regionale, che resta estraneo ad ogni rapporto</i></p>	
	<p><i>contrattuale posto in essere per lo smaltimento dei rifiuti speciali, trattandosi questi di</i></p>	
	<p><i>rapporti di natura privatistica tra gestori degli impianti, regolate da apposite</i></p>	
	<p><i>convenzioni (...)"</i>;</p>	
	<p>- che, con la stessa nota, il Dipartimento Regionale ha riconosciuto la massima libertà ai</p>	
	<p>soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12) di</p>	
	<p>effettuare indagini di mercato per l'individuazione del miglior prezzo per il</p>	
	<p>conferimento in discarica;</p>	
	<p>- che il Dipartimento Regionale, con la sopra richiamata nota del 29/05/2018, prot. n.</p>	
	<p>021657, esposte le proprie considerazioni sull'argomento, non ha rilevato "(...) alcun</p>	
	<p><i>elemento ostativo a che i sovvalli, prodotti a seguito del trattamento meccanico di</i></p>	
	<p><i>tritovagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni presso</i></p>	
	<p><i>l'impianto gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a., possono essere trasferiti presso la</i></p>	
	<p><i>discarica gestita dalla società Oikos S.p.A. (...)"</i>;</p>	
	<p>- che il nuovo soggetto Produttore – Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di</p>	
	<p>trito vagliatura, è la società TRAPANI SERVIZI S.p.A., la quale intende conferire</p>	
	<p>unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico</p>	
	<p>dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e</p>	
	<p>spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), commi 1 dell'art. 6 del D.M.</p>	
	<p>27/09/2010 e s.m.i.;</p>	
	<p>- che, a seguito di riunioni e tavoli tecnici svolti presso il Dipartimento Regionale, con</p>	
	<p>convocazioni del 07/10/2022 prot. n. 35968 e del 28/10/2022 prot. n. 38924. Con nota</p>	

prot. n. 7454 del 26/09/2022, il sollecito n.7688 del 04/10/2022, la TRAPANI SERVIZI

S.p.A. ha manifestato l'esigenza di ripresa di conferimenti della frazione secca di

sopravaglio (codice Cer 19.12.12), generata a seguito di trattamento meccanico dei

rifiuti solidi urbani indifferenziati, provenienti dall'impianto TMB di Trapani Servizi

S.p.A. in Via del Serro – C.da Belvedere snc Trapani (TP), presso la discarica di

proprietà della Oikos S.p.A. e quest'ultima – con nota prot. n.

Val/Com/056Ott/1081U/2022 del 13/10/2022 – ha manifestato la propria

disponibilità, a smaltire detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento

di cui è dotata la predetta discarica;

- che con nota prot. 2348 del 02/11/2022 e nota prot. n 2358 del 03/11/2022 la Società

S.R.R. Messina Provincia ha richiesto la disponibilità e l'avvio delle procedure per ogni

singola amministrazione dei singoli contratti;

- che ogni eventuale precedente vincolo contrattuale tra le Parti, avente ad oggetto la

medesima obbligazione oggetto del presente atto, è venuto meno;

- che l'instaurazione presente nuovo vincolo contrattuale consente a ciascuna delle

Parti di esercitare in maniera ampia la propria autonomia negoziale;

- che con nota del 18/10/2022 prot. n. 8104 la TRAPANI SERVIZI S.p.A. ha confermato

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) D.D.G. n° 206 del 23/03/2022 rilasciata

dall'Autorità competente;

- che la TRAPANI SERVIZI S.p.A. è parte del presente contratto ma non è obbligata,

neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti

del Produttore iniziali;

- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è

quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al

servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il Gestore IPPC (OIKOS S.p.A.), il Produttore iniziale (il Comune di _____) e il Nuovo Produttore-Conferitore (TRAPANI SERVIZI S.p.A.). Le Parti si danno atto che fra il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale vige un rapporto contrattuale, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo. Il Comune conferirà i rifiuti "tal quale" raccolti nel proprio territorio, presso l'impianto TMB di Trapani Servizi S.p.A., sito in Via del Serro – C.da Belvedere snc Trapani (TP), in conformità ai provvedimenti di autorizzazione al conferimento emessi dalle Autorità Competenti e oggi vigenti; le contabilizzazioni dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio del Nuovo Produttore-Conferitore presso l'impianto del Gestore IPPC, connesse al rifiuto "tal quale" conferito da ogni Produttore iniziale presso il TMB di Trapani Servizi S.p.A., sito in Via del Serro – C.da Belvedere snc Trapani (TP), saranno regolate sulla base dei report mensili pro-quota emessi dal Nuovo Produttore-Conferitore e trasmesse ad ogni Produttore iniziale e all'impianto del Gestore IPPC;

1.2 Con il presente contratto si conferma che il Nuovo Produttore-Conferitore effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta

indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno, di proprietà del Gestore IPPC, in Motta Sant'Anastasia (CT).

1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

2.2 Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del Gestore IPPC e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.3 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.4 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del Gestore IPPC - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 Il Nuovo Produttore-Conferitore dei rifiuti dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato e

rifiuto non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni Produttore iniziale, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il Gestore IPPC negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

Art. 5 - Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 15:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del Gestore IPPC saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal Nuovo Produttore-Conferitore.

5.5 Il Nuovo Produttore-Conferitore dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del Gestore IPPC. Per tale evenienza

il Nuovo Produttore-Conferitore rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del Nuovo Produttore-Conferitore verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il Nuovo Produttore-Conferitore, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal Gestore IPPC.

6.4 Il Nuovo Produttore-Conferitore, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore.

Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del Nuovo Produttore-Conferitore la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il Nuovo Produttore-Conferitore assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il Gestore IPPC da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Per il servizio di smaltimento eseguito dal Gestore IPPC il prezzo che sarà corrisposto dal Produttore iniziale per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 109,90/t. (euro centonove/90) per ogni tonnellata, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il Gestore IPPC emetterà al Produttore iniziale fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del Nuovo Produttore-Conferitore, in considerazione ai quantitativi di rifiuti che lo stesso Nuovo

	<p>Produttore-Conferitore indicherà con specifico riferimento ad ogni Produttore iniziale, che</p>	
	<p>verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione</p>	
	<p>elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n.</p>	
	<p>244/2007 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai</p>	
	<p>sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e, in</p>	
	<p>generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente</p>	
	<p>menzionata.</p>	
	<p>9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il Produttore iniziale si obbliga a</p>	
	<p>comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le</p>	
	<p>determinazioni di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai</p>	
	<p>fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il Gestore IPPC indicherà in fattura.</p>	
	<p>9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal Produttore iniziale interamente, entro</p>	
	<p>e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Produttore</p>	
	<p>iniziale, tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della</p>	
	<p>contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.</p>	
	<p>9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al</p>	
	<p>precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal</p>	
	<p>D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. oltre alla facoltà del Gestore IPPC di dare applicazione dell'art.</p>	
	<p>1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al</p>	
	<p>Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore. Il Produttore iniziale dichiara di</p>	
	<p>adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con</p>	
	<p>particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., dal D.Lgs.</p>	
	<p>n.267/2000 e ss.mm.ii. dalla L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa</p>	
	<p>disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al</p>	

presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti

contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal Gestore IPPC, il Produttore iniziale si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del Produttore iniziale che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del Gestore IPPC, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che Gestore IPPC sia tenuto a dare preavviso alcuno.

9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del Produttore iniziale, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del Gestore IPPC. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il Gestore IPPC e il Nuovo Produttore-Conferitore o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il Gestore IPPC dovrà inviare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il Nuovo Produttore-Conferitore provvederà a trasmettere al Produttore iniziale con cadenza settimanale, la 4ª copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.

9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il Produttore iniziale dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Produttore iniziale ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore IPPC, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 e ss.mm.ii. dal D.L. n 35/2013 e ss.mm.ii., dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il Gestore IPPC non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore IPPC, ove possibile, informare con anticipo il Produttore iniziale, il Nuovo Produttore-Conferitore

e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da

parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o

iniziativa.

11.3 Il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale dichiarano di conoscere ed

accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad

avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei

dati personali, il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale sono tenuti a trattare

con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in

relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in

alcun modo in tutto o in parte, i suddetti

dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale dovranno tenere indenne il

Gestore IPPC da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai

soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle

disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti si danno

inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente

oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente

all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti

autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso,

la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti

previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità

13.1 Il Gestore IPPC si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il Gestore IPPC, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

13.3 Il Gestore IPPC indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal Produttore iniziale. Sarà onere del Produttore iniziale comunicare tempestivamente al Gestore IPPC ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 14 - Registrazione del Contratto

14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: Gestore IPPC: oikospa@pec.it; Nuovo Produttore-Conferitore: Trapani Serizi S.p.A. notifiche@pec.trapaniservizi.it; Produttore iniziale: Comune di _____.

Art. 16 Foro competente

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente

contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Art. 17 Obblighi inerenti il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001

17.1 Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore sono a conoscenza che il Gestore IPPC ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che hanno provveduto a scaricare dal sito internet del Gestore IPPC (www.oikosspa.com), che dichiarano di aver letto e che dichiarano di aver compreso. Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore aderiscono alle previsioni del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegnano, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali loro dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore manlevano fin d'ora il Gestore IPPC per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Produttore iniziale, del Nuovo Produttore-Conferitore o di loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari.

17.2 Qualora il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore, o loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, violino i precetti citati nel comma precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte del

	<p>Produttore iniziale e del Nuovo Produttore-Conferitore o di loro eventuali dipendenti e/o</p>	
	<p>collaboratori e/o ausiliari, il Gestore IPPC potrà risolvere il presente contratto con</p>	
	<p>comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica</p>	
	<p>certificata. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della</p>	
	<p>comunicazione. Il Gestore IPPC potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni</p>	
	<p>patiti o patienti.</p>	
	<p>17.3 Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore si rendono disponibili a</p>	
	<p>permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs.</p>	
	<p>n. 231/2001 del Gestore IPPC, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno</p>	
	<p>rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il</p>	
	<p>Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore sono informati e accettano che i</p>	
	<p>controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali del Gestore IPPC</p>	
	<p>o di terzi specialisti incaricati.</p>	
	<p>17.4 Il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore si impegnano a segnalare</p>	
	<p>all'Organismo di Vigilanza del Gestore IPPC, con comunicazione da inviare all'indirizzo di</p>	
	<p>posta elettronica: odv@oikosspa.com oppure in forma cartacea all'indirizzo: Organismo di</p>	
	<p>Vigilanza 231 c/o OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi, 44/a – 95040 Motta Sant'Anastasia (CT),</p>	
	<p>casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità</p>	
	<p>indicate nel Codice Etico.</p>	
	<p>Letto, confermato e sottoscritto.</p>	
	<p><i>Il Produttore iniziale</i> <i>Il Nuovo Produttore-Conferitore</i></p>	
	<p>Comune di _____ TRAPANI SERVIZI S.p.A.</p>	
	<p style="text-align: center;"><i>Il Gestore IPPC</i></p>	

OIKOS S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Produttore iniziale

Il Nuovo Produttore-Conferitore

Comune di _____

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Il Gestore IPPC

OIKOS S.p.A.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE COMPRESO IL TRASPORTO DEI SOVVALLI EER 19.12.12 PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA VALANGHE D'INVERNO SITA IN MOTTA S.ANASTASIA (CT) - GESTITA DALLA OIKOS S.P.A., NONCHE' IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO BIOSTABILIZZATA EER 19.05.01 PRESSO LA DISCARICA GESTITA DALLA SOCIETA' "IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD S.R.L." SITA IN C/DA TIMPAZZO - GELA - (CL).

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2022

TRA

La **Trapani Servizi S.p.a** con sede in via del Serro s.n.c. - C/da Belvedere - 91100 Trapani (TP), Partita I.V.A. 01976500817, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale rappresentante Avv. Girolamo Spezia, d'ora in poi **Gestore**.

E

COMUNE di _____, con sede in _____ n° _____, Partita Iva _____, in persona del Dott. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta Municipale approvativa n. _____ del _____, **che si allega al presente sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, d'ora in poi "Comune"**

Trapani Servizi S.p.A. e il Comune di _____ entrambi, nel prosieguo, anche "Parti".

PREMESSO

- che il Gestore è titolare di un Impianto di Trattamento Meccanico Biologico sito in c/da Belvedere - Trapani (TP), nonché titolare delle vasche di discarica denominate "vasca F ed ampliamento vasca F" site in C/da Borranea - Trapani (TP);
- che con D.D.G. n. 167 del 25/03/2021 di rinnovo/riesame della precedente AIA di cui al D.R.S. 913/2008, ai sensi del D.L.vo n°152/06 e s.m.i., è stata rilasciata al Gestore l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la gestione dell'impianto IPPC - Impianto T.M.B. di trattamento e biostabilizzazione - ubicato in C.da Belvedere;
- che con DDG n° 536 del 21/06/2022, nell'ambito del progetto di chiusura definitiva ex art. 12 D.Lgs. 36/2003, è stato autorizzato l'abbancamento di circa 17.530 mc di rifiuti presso le vasche di discarica denominate "vasca F ed ampliamento vasca F" site in C/da Borranea - Trapani (TP);

- che con nota prot. 22904 del 13/06/2022 il DRAR ha accettato le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione e dalla post-gestione dei maggiori volumi di abbancamento previsti dal DDG 536/2022;
- che con **D.D.G. 396 del 17/05/2021**, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha autorizzato – tra gli altri – il **Comune** a conferire i rifiuti solidi urbani EER 20.03.01 provenienti da raccolta differenziata effettuata nel proprio territorio, presso l'impianto TMB di proprietà del **Gestore** per il quantitativo giornaliero ivi previsto che qui si richiama;
- che all'art. 1 del medesimo **D.D.G. 396 del 17/05/2021**, il Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha indicato che i rifiuti decadenti dalle attività svolte dal Gestore *venissero destinati presso impianti all'uopo autorizzati, come in precedenza individuati*, ossia:
 - per la parte di sopravaglio (CER 19.12.12) presso la discarica gestita dalla **OIKOS S.p.A.** in Motta S. Anastasia (CT);
 - per la frazione di sottovaglio biostabilizzata (CER 19.05.01) presso la discarica gestita dalla società **Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud** sita in C/da Timpazzo – Gela (AG);
- che in relazione alla intervenuta chiusura della discarica gestita dalla OIKOS S.p.A. in Motta S. Anastasia (CT), a seguito delle riunioni operative coordinate dal DRAR è stata acquisita la disponibilità da parte della **Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l.** a ricevere presso la discarica di C/da Materano in Siculiana (AG) i rifiuti EER 19.12.12 decadenti dalle attività di trattamento svolte dalla Trapani Servizi S.p.A. sui rifiuti EER 20.03.01 prodotti dai Comuni conferitori, sino al 31 agosto 2022;
- che una volta espletate le procedure tecnico amministrative di rito, a far data dal 23/06/2022 i rifiuti di sopravaglio EER 19.12.12 decadenti dalle attività di trattamento svolte dalla Trapani Servizi S.p.A. sui rifiuti prodotti dai Comuni conferitori, sono stati smaltiti presso la discarica di C/da Materano in Siculiana (AG);
- che a seguito delle successive riunioni operative coordinate dal DRAR, la Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. si è man mano resa disponibile a proseguire il servizio di smaltimento dei rifiuti CER 19.12.12 in argomento, **sino al termine improrogabile del 31 ottobre 2022**;
- che in tutto questo periodo i rifiuti di sopravaglio EER 19.12.12 eccedenti le quantità autorizzate dalla Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l. sono stati smaltiti presso la discarica di C/da Borranea – vasca F ed ampliamento vasca F, riducendo notevolmente i già limitati spazi disponibili in sito;
- che in relazione al termine ultimo indicato dalla Catanzaro Costruzioni Ambiente s.r.l., il DRAR ha indetto una serie di riunioni tra le SRR competenti, i soggetti Gestori delle poche discariche operative sul territorio Regionale (tra cui la OIKOS SpA che nel frattempo ha potuto riattivare la discarica di Motta S. Anastasia) e la Trapani Servizi S.p.A., al fine di individuare ogni soluzione utile a scongiurare il sostanziale stallo delle attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di cui al richiamato DDG 396/2021 ed il conseguente insorgere di condizioni di criticità sul territorio;

- che agli esiti delle richiamate riunioni operative, si era in attesa di una riunione decisoria preannunciata da DRAR in seno alla quale, alla presenza di tutti i soggetti interessati, definire puntualmente il nuovo assetto operativo da adottare già dallo 01/11/2022 che avrebbe visto interessate - ognuna per gli "spazi" disponibili - tutte le discariche Regionali (RAP, OIKOS, Impianti SRR ATO 4, Catanzaro Costruzioni Ambiente e Trapani Servizi), al fine di assicurare, da un lato la regolare prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, e dall'altro, di prolungare la vita utile della discarica di C/da Borraanea per il tempo necessario al completamento dei lavori di costruzione della nuova vasca di discarica della SRR Trapani Nord già in avanzato stato di esecuzione;
- alla data del 28 ottobre 2022, il DRAR con nota prot. 38924 ha convocato la preannunciata riunione decisoria per il giorno mercoledì 3 novembre alle ore 15,00 successivamente corretta con comunicazione mail al giorno mercoledì 2 novembre, stessa ora;
- preso atto di quanto deciso nella suddetta riunione con nota n. Val/Com/005nov/1200U/2022 del 03/11/2022 la OIKOS S.p.A. ha riscontrato la richiesta della SRR Messina Provincia prot n. 2348 del 02/11/2022 confermando la propria disponibilità a ricevere i rifiuti EER 19.12.12 decadenti dal trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 nell'impianto TMB della Trapani Servizi SpA e prodotti nei territori comunali delle Amministrazioni Socie, trasmettendo nel contempo schema di contratto di servizio *TRILATERO* da sottoscrivere dalle parti previo l'espletamento delle procedure di rito per la sua approvazione da parte del Comune, ai fini della attivazione del servizio di smaltimento finale dei rifiuti EER 19.12.12 di sua competenza;
- che in relazione alle nuove modalità di smaltimento di cui sopra, si deve quindi procedere alla sottoscrizione del presente *CONTRATTO DIRETTO* tra il Comune e la Trapani Servizi S.p.A. (per i servizi di competenza di quest'ultima), oltre che alla sottoscrizione del *CONTRATTO TRILATERO* di cui sopra tra il Comune, la Trapani Servizi S.p.A. e la OIKOS S.p.A., relativo al servizio di smaltimento finale dei rifiuti EER 19.12.12 reso dal gestore della discarica sita in Motta S. Anastasia (CT) che il Comune pagherà direttamente alla stessa OIKOS S.p.A.;
- che con nota pec prot. n° _____ del 03/11/2022 la Trapani Servizi S.p.A., ha trasmesso alla SRR MESSINA PROVINCIA copia del presente *CONTRATTO DIRETTO* che dovrà essere restituito sottoscritto dal Comune, previo l'espletamento delle procedure di rito per la sua approvazione e comunque entro 10 giorni dal suo ricevimento;

DATO ATTO:

- che al fine di scongiurare l'insorgere di criticità sanitarie e di ordine pubblico, venendo incontro alle esigenze più immediate del Comune, pur in pendenza della approvazione e della sottoscrizione del presente contratto, **la Trapani Servizi S.p.A., già a far data dal 04/11/2022** ha attivato i servizi di Trattamento meccanico-biologico dei rifiuti 20.03.01 conferiti dal Comune, nonché di trasporto a

- smaltimento dei rifiuti EER 19.12.12. decadenti dalle lavorazioni effettuate sui rifiuti EER 20.03.01 prodotti dal Comune, presso la discarica sita in Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.p.A.;
- che l'incidenza della frazione di sopravaglio (EER 19.12.12.) che sarà trasportata a smaltimento presso la discarica di Motta S. Anastasia, rimane convenzionalmente fissata nella misura del 70% di ogni tonnellata di rifiuti EER 20.03.01 in ingresso presso il TMB, che il Comune pagherà direttamente al gestore del sito di smaltimento finale, in forza a separato atto;
 - che l'incidenza della frazione di sottovaglio biostabilizzata (EER 19.05.01) da trasportare e smaltire a cura e spese della Trapani Servizi S.p.A. (compresa quindi nel prezzo di cui al successivo art. 2) rimane convenzionalmente fissata nella misura del 30% di ogni tonnellata di R.U. 20.03.01 in ingresso presso il TMB;

Dato atto altresì:

- che l'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ss.mm.ii. dispone che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili”*, mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”*;
- che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto 28/05/1993 adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro (GU Serie Generale n.145 del 23-6-1993) *“I servizi indispensabili dei Comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: [...] servizi di nettezza urbana”*;
- che la mancata sottoscrizione da parte del Comune anche di uno solo dei contratti di servizio in argomento entro i termini sopra fissati, costituirà inadempimento ed in tal senso il Comune riconosce espressamente che circostanza determinerà conseguentemente l'impossibilità da parte del Gestore del T.M.B. (Trapani Servizi S.p.A.), in mancanza di obbligazione.

Ritenuto:

- che in relazione alle mutate condizioni di servizio, occorre formalizzare l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni, nonché la continuità del servizio di smaltimento R.S.U. in conformità alla sua natura e nel rispetto dei Provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante delle pattuizioni che seguono, le Parti come in epigrafe meglio generalizzate,

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1- Oggetto

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “*Contratto*”);
- 1.2 Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni legate al trattamento meccanico-biologico dei rifiuti EER 20.03.01 conferiti dal **Comune** presso l’impianto del **Gestore** sito in C.da Belvedere, al trasporto a smaltimento finale dei sovvalli EER 19.12.12 presso la discarica sita in Motta-S. Anastasia (CT) gestita dalla OIKOS S.p.A., nonché al trasporto ed allo smaltimento finale della frazione di sottovaglio biostabilizzata (EER 19.05.01) presso la discarica gestita dalla società Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud sita in C/da Timpazzo – Gela (AG), esclusi gli oneri di smaltimento in discarica della frazione di sottovaglio ERR 19.12.12 che il Comune corrisponderà direttamente al Gestore della discarica di destinazione, in forza a separato atto;
- 1.1 Tutti gli oneri derivanti dalle attività di cui al precedente punto 1.2, esclusi gli oneri di smaltimento finale in discarica della frazione di sottovaglio EER 19.12.12 che il Comune corrisponderà direttamente al Gestore della discarica di destinazione sopra individuata in forza a separato atto, sono a carico della Trapani Servizi S.p.A. e rimangono compresi e compensati nel *prezzo del servizio* di cui al successivo art. 2 che il Comune corrisponderà direttamente alla Trapani Servizi S.p.A. in forza al presente contratto;
- 1.2 Le parti si danno reciprocamente atto della qualificazione del servizio oggetto del presente contratto in “*servizio locale indispensabile*” anche ai sensi dell’art. 1 D.M. 28/05/1993 di cui alla superiore premessa;
- 1.3 In virtù del **D.D.G. 396 del 17/05/2021** il Comune assume l’obbligo di conferire, in proprio o per il tramite del soggetto gestore del servizio, presso l’Impianto TMB del Gestore ubicato in C/da Belvedere (Trapani), esclusivamente i rifiuti solidi urbani EER 20.03.01 provenienti da raccolta differenziata effettuata nel proprio territorio;
- 1.4 con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune è autorizzato a conferire presso gli impianti di trattamento esclusivamente i rifiuti di cui al codice EER 20.03.01, conformemente al “*Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto*” sottoscritto e presentato dal Comune al Gestore.

- 1.5 Il Gestore si impegna a trattare, trasportare e smaltire i rifiuti suddetti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità amministrative;
- 1.6 Il servizio è reso tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal Lunedì al Sabato, escluso la Domenica ed i giorni festivi.

Art. 2 - Prezzo del servizio

- 2.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 183 comma 2 e 159 comma 2 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'accettazione integrale del presente contratto costituisce assunzione di impegno per il prezzo che il Gestore applicherà esclusivamente per le attività di propria competenza, pari ad **€. 160,706 (centosessanta/706) compreso tributo speciale, oltre IVA 10%** per ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani EER 20.03.01 provenienti da raccolta differenziata effettuata dal Comune nel proprio territorio, pesata in ingresso presso il TMB di C/da Belvedere (TP);
- 2.2 Le Parti danno atto che il servizio ha avuto concreto inizio alla data del _____ e che ai fini contabili e del presente contratto, tutti i rifiuti EER 20.03.01 provenienti da raccolta differenziata conferiti dal Comune c/o il TMB di C/da Belvedere a decorrere da quella data i conferimenti saranno assoggettati alla tariffa di cui al precedente punto 2.1;
- 2.3 Le parti danno atto, altresì, che nel caso in cui il Comune trovasse disponibilità a smaltire i propri sovvalli EER 19.12.12 e/o quelli di sottovaglio biostabilizzato EER 19.05.01 presso discariche diverse a condizioni economiche complessivamente più vantaggiose rispetto a quelle di destinazione previste nel presente contratto, la Trapani Servizi S.p.A. provvederà a trasferire i rifiuti presso tale nuovo/i sito/i.

Art. 3 – Modalità di fatturazione e pagamento

- 3.1 Ogni fine mese, il Gestore emetterà ed invierà al Comune fattura consuntiva delle quantità di rifiuti conferiti dal Comune in proprio e/o tramite il soggetto gestore del servizio, nel periodo di competenza;
- 3.2 La fattura verrà inviata esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) presso il Codice Identificativo del Comune;
- 3.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente **entro e non oltre 30 (trenta) giorni** successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario. Entro il medesimo termine il Comune dovrà trasmettere (tramite PEC) copia della riversale di pagamento con evidenza del numero di CRO relativo alla transazione effettuata.

Art. 4 – Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni

- 4.1 Il Comune si obbliga all'adozione di specifica Deliberazione a mezzo della quale, previo riconoscimento della natura di "servizio locale indispensabile" dell'oggetto del presente contratto ai sensi del superiore art. 1, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da impiegare nella remunerazione del servizio medesimo, destinandole espressamente al pagamento del corrispettivo; del pari il Comune si obbliga a comunicare al Gestore la Determina stessa entro 24 ore dalla corrispondente adozione;
- 4.2 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato ai sensi del superiore art. 2.
- 4.3 Il Comune si obbliga infine a notificare copia del presente contratto alla Società per la Regolamentazione del sistema di gestione dei Rifiuti (S.R.R.) competente territorialmente, al fine di rendere edotta la stessa Società della attribuzione al Gestore dei servizi di cui al presente atto.

Art. 5 – Mancato pagamento e sospensione del servizio

- 5.1 Il mancato o ritardato o parziale pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati nell'articolo 3, comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii., calcolato sull'importo lordo della fattura impagata.
- 5.2 Inoltre, il mancato o parziale pagamento delle fatture ricevute, ovvero il mancato o parziale invio della relativa evidenza contabile nei termini temporali indicati all'articolo 3, ovvero la mancata comunicazione della Determina di cui al precedente articolo 4 e del successivo articolo 10 nel termine ivi contemplato, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., in tal senso espressamente riconosciuto dal Comune, con la conseguente facoltà del Gestore di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione, **salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi.**
- 5.3 Il Comune riconosce espressamente al Gestore la facoltà di non ricevere e/o sospendere in tutto o in parte i conferimenti per qualsiasi ragione indipendente dalla Trapani Servizi S.p.A., anche discendente dai rapporti tra il Comune ed il Gestore della discarica di destinazione finale dei sovralli EER 19.12.12;

Art. 6 – Obblighi e responsabilità delle Parti

- 6.1 Il Gestore si impegna ad eseguire in favore del Comune le prestazioni di cui all'art. 1, salvo l'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore o la sospensione per

mancato pagamento delle fatture dovute, o per eventuali inadempienze agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.

- 6.2 Il Gestore IPPC si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti.
- 6.3 Il Comune si obbliga a consegnare, in via preventiva rispetto all'inizio dei conferimenti, il "*Modulo per la caratterizzazione di base del rifiuto*", compilato dal Responsabile dei servizi e completo in ogni sua parte, con l'esatta indicazione della categoria di rifiuto (codice CER) da conferire.
- 6.4 In nessun caso potrà essere consentito l'ingresso in impianto e il successivo abbancamento dei rifiuti di categoria (codice CER) diversa da quelle ammesse e indicate all'art. 1 comma 3.

Art. 7 – Smaltimento rifiuti non conformi

- 7.1 Le tipologie di rifiuti non conformi (rilevate nel "*Verbale di conformità parziale*" rilasciato dal personale addetto del Gestore) al codice EER 20.03.01 di cui al presente contratto, verranno respinte dal Gestore, che provvederà a ricaricarli sugli automezzi che intendono conferirli con oneri a carico dell'Ente Comune.
- 7.2 Il costo per il ricarico dei rifiuti non conformi verrà fatturato dal Gestore unitamente a quelli del servizio, secondo i prezzi indicati al successivo comma 7.3.
- 7.3 Il costo per le attività di ricarico (totale o parziale) dei rifiuti non conformi è di € 500,00 per ogni evento.
- 7.4 Il Comune riconosce espressamente al Gestore la facoltà di non ricevere e/o sospendere in tutto o in parte e/o di recedere dal presente contratto al verificarsi di tre respingimenti di cui al precedente punto 7.1.

Art. 8 – Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio

- 8.1 Ai fini della corretta fatturazione all'atto del conferimento ogni mezzo dovrà essere munito di apposito "Formulario Identificativo rifiuti" (o documento equivalente, o scheda SISTRI quando il sistema sarà attivato) con specifica provenienza dei rifiuti presi in carico.
- 8.2 La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione per il relativo pagamento del servizio, è esclusivamente quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata in ingresso presso l'impianto di trattamento del Gestore. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura le cui risultanze verranno regolarmente annotate sui FIR.

Art. 9 – Certificazione del credito

- 9.1 Il Comune – qualora ne ravvisi gli estremi – ha l'onere, a pena di decadenza del diritto, di contestare motivatamente per iscritto, entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento, la fattura emessa nei suoi confronti, fermo restando che, ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati nella singola fattura, farà fede la bolla di pesatura di cui all'art. 8.1.
- 9.2 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore, apposita certificazione secondo le modalità ed i termini sanciti dall'art. 7 D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del Comune, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa, fatta salva la previsione descritta al successivo comma.
- 9.3 Inoltre, il mancato rilascio della certificazione di cui sopra – nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento integrale della relativa fattura entro i termini di cui all'art. 3 – costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, con la conseguente facoltà del Gestore di sospendere e/o recedere dalla esecuzione della propria obbligazione, salvo l'onere di comunicare la sospensione del servizio con un anticipo di almeno 5 giorni naturali e consecutivi ed il recesso con 20 giorni di anticipo.
- 9.4 In ogni caso il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione, eccezione di sorta in merito alla fattura emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in esso indicato deve considerarsi a tutti gli effetti come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Art. 10 - Durata e validità del contratto

- 10.1 Il presente contratto decorre dal _____, ed ha durata sino al 31/12/2022, salvo l'emanazione di nuove disposizioni incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia;
- 10.2 Il Comune con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a riservare in seno al bilancio dello stesso Ente Locale un apposito capitolo di spesa, di entità sufficiente alla copertura e dunque al pagamento del corrispettivo delle obbligazioni oggetto del presente contratto, per come liquidato ai sensi del superiore art. 2.

Art. 11 - Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.

- 11.3 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza

dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

11.4 È onere del Comune, verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto del Gestore. Il Comune, è, altresì, tenuto ad informare dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. A tal fine, il Comune è obbligato a trasmettere al soggetto che effettua i conferimenti per suo conto, idonea e completa informativa trasmessagli all'uopo dal Gestore, che, separatamente sottoscritta dal trasportatore, viene allegata al presente contratto.

11.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, potrà comportare il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Comune, ovvero al trasportatore da esso incaricato.

Art. 12 – Impossibilità sopravvenuta

12.1 Nel caso in cui il Gestore non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, la saturazione dei volumi utili in discarica, la sopravvenuta indisponibilità da parte del Gestore del sito di destinazione finale dei sovralli, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, fermi temporanei, avverse condizioni meteorologiche, etc., i rapporti fra le Parti rimangono disciplinati dall'art. 1464 cod. civ.

12.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore, ove possibile, informare con anticipo il Comune e l'Amministrazione Regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire alle competenti Autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

Art. 13 – Registrazione del Contratto

13.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle parti contrattuali, a spese di chi ne abbia interesse.

13.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 14 – Foro facoltativo

14.1 Le parti pattuiscono espressamente come per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

15.1 Le parti pattuiscono espressamente il carattere essenziale di tutte le statuizioni del presente contratto a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 16 – Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti per iscritto dalle Parti, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite e-mail (od altro mezzo di comunicazione concordato per iscritto tra le Parti come alternativo) ai seguenti indirizzi:

- TRAPANI SERVIZI S.p.A., Via del Serro s.n. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP); email info@trapaniservizi.it - PEC: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Tel. 0923/557691, Fax: 0923/329030;
- Comune di _____, Via _____, _____ (), email _____ PEC: _____, Tel. _____, Fax. _____.

Trapani li _____, _____

Il presente atto, letto e confermato viene così di seguito sottoscritto:

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

COMUNE DI _____, in persona del Dott. _____, giusta delibera G.M. n. _____ del _____

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate.

A mente degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli art.1 (Oggetto); 2 (Prezzo del servizio); 3 (Modalità di fatturazione e pagamento); 4 (Previsione di apposito capitolo di bilancio per i Comuni); 5 (Mancato pagamento e sospensione del servizio); 6 (Obblighi e responsabilità delle Parti);7 (Smaltimento rifiuti non conformi); 8 (Contabilità, fatturazione e pagamento del servizio); 9 (Certificazione del credito); 10 (Durata e validità del contratto); 11 (Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008); 12 (Impossibilità sopravvenuta); 13 (Registrazione del contratto); 14 (Foro facoltativo); 15 (Clausola risolutiva espressa); 16 (Comunicazioni).

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

COMUNE DI _____, in persona del Dott. _____,
giusta delibera G.M. n. _____ del _____

Trapani li _____, _____